

SENT. 689/2016
P.G. 13813/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI

Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Procoli, alla pubblica udienza del 15.2.2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

nella causa in materia lavoro riportante numero di iscrizione R.G. 13813/2014 ed introdotta ai sensi dell'art.1, comma 57, L. n 92/2012

TRA

[REDACTED]

[REDACTED]

Opponente

CONTRO

[REDACTED]

[REDACTED]

Opposto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 10.11.2014 [REDACTED] ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ex art. 67 L. n. 92/2012 con cui il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogatogli [REDACTED] in data 15.4.2014 ed alla condanna della convenuta alla reintegra nel posto di lavoro, il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.

In particolare ha esposto l'opponente, dipendente della società convenuta dal 15.11.2004 con mansioni di ausiliario e, dal 2006, di operatore di servizio addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto, che in data 24.1.14, durante il turno di lavoro di accompagnamento di persone disabili alla guida del pulmino [REDACTED] è stato colto in flagranza dai Carabinieri della [REDACTED] mentre, assieme al collega [REDACTED] prelevava dall'automezzo, all'uopo condotto nel [REDACTED] il quantitativo di 3 litri di gasolio, servendosi di un tubo di gomma e di una tanica da 30 litri, al fine di rifornire di carburante l'autovettura [REDACTED] ha altresì dedotto: di esser stato processato per direttissima in data 25.1.2014 con applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., di 3 mesi di reclusione ed € 200,00 di multa; di esser stato destituito dal servizio, giusta lettera di licenziamento del 16.4.2014, ai sensi dell'art. 45, n. 4, allegato A, del Regio Decreto n. 148

dell'8.1.1931.

Con l'odierna opposizione [REDACTED] ha dunque adito questo Tribunale per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli e condannare la società convenuta al reintegro nel posto di lavoro, unitamente alla corresponsione dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto con vittoria di spese ed onorari in distrazione.

Si è costituita nel presente giudizio [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, senza necessità di istruttoria.

L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.

Rileva preliminarmente questo giudice che la fattispecie in esame rientra pacificamente nell'ambito applicativo dell'art. 2119 c.c., per effetto del quale è stata irrogata [REDACTED] la sanzione del licenziamento disciplinare per giusta causa; a tal riguardo, il caso de quo involge l'accertamento della sussistenza della giusta causa, utile alla configurazione del recesso della parte datoriale con effetto immediato, e, quindi, della gravità della condotta, anche sotto il profilo della proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione comminata.

Va premesso che la giusta causa figura come nozione legale aperta – sicché le tipizzazioni contenute nei contratti collettivi o nel contratto individuale non sono vincolanti - tesa a ricomprendere un qualsivoglia fatto che consista nell'irreparabile lesione del rapporto fiduciario tra datore e lavoratore; a tal proposito, l'indagine da svolgersi in concreto si sviluppa sulla riconducibilità o meno dei comportamenti del lavoratore alla violazione dell'obbligo di fedeltà e si estende pure a quei fatti estranei allo svolgimento del rapporto ma tuttavia oggettivamente idonei ad eliminare l'interesse datoriale alla sua prosecuzione.

La gravità della condotta va valutata, poi, sia nel suo contenuto obiettivo, avuto riguardo alle circostanze in cui è stata posta in essere nonché agli effetti che ne discendono, sia nella sua portata soggettiva, con particolare riferimento all'intensità dell'elemento psicologico del lavoratore.

Alla luce di tali premesse, non è in discussione che la condotta del [REDACTED] sia consistita nell'asportazione del gasolio dal mezzo aziendale al fine di rifornire di carburante l'autovettura privata del collega [REDACTED] a seguito di arresto in flagranza, entrambi siano stati processati per direttissima, con l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Emerge così che il contributo dell'odierno opponente è pacificamente confluito nella realizzazione comune della fattispecie oggettiva di reato, avendo [REDACTED] fornito il proprio

personale apporto alla realizzazione del fatto illecito.

Si ravvisa, infatti, che l'intervento personale, relativo alla collaborazione nello spostamento dell'automezzo nel garage prima e nel prelievo del carburante poi, ha contribuito alla materiale commissione del reato (c.d. elemento oggettivo), facilitandone la perpetrazione.

Oltracciò, con riguardo all'ulteriore profilo della valutazione dell'elemento psicologico del [REDACTED] la coscienza e la volontarietà del fatto criminoso, che emerge in tutta la sua evidenza anche nell'atto dell'occultamento del mezzo nel garage, individua il requisito psicologico, il quale rileva per [REDACTED] con la stessa gravità che [REDACTED] intento a rifornire di carburante la propria auto.

Orbene la gravità di una simile condotta lede irreversibilmente l'esistenza del rapporto fiduciario tra lavoratore e prestatore.

In primo luogo, il comportamento [REDACTED] compromette irrimediabilmente la fiducia di parte datoriale nella correttezza dei successivi adempimenti, in un'ottica di potenziale prosecuzione del rapporto di lavoro; ed infatti il prelievo del carburante ben giustifica l'irrogazione della massima sanzione disciplinare, che nel caso specifico si configura come rimedio proporzionale a disposizione del datore di lavoro per la tutela dei propri interessi.

In tal guisa, dunque, non possono condividersi le argomentazioni della difesa dell'opponente circa la sproporzione tra fatto addebitato e sanzione irrogata, motivate in base alla asserita tenuità del danno conseguente all'appropriazione di carburante; occorre infatti rilevare che l'apprezzamento unitario cui il giudice è chiamato nella valutazione di ogni singolo aspetto della vicenda processuale deve parametrarsi, in termini di gravità, ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro; utilità che nel caso di specie, per le ragioni esposte, difetta, essendo venuto meno l'affidamento di parte datoriale nella corretta esecuzione, anche futura, degli obblighi imposti al prestatore.

Supporta, inoltre, l'espreso convincimento l'art. 45, n. 4, allegato A, del Regio Decreto n. 148 dell'8.1.1931 – già richiamato dal giudice di prime cure – per cui *“incorre nella destituzione...chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo.”*

A proposito della tenuità del nocumento patrimoniale, poi, la Corte Suprema afferma che *“In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fat-*

to addebitato e recesso, viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti" (v. Cass., sez. lav., n. 13168/2015).
Alla luce di tanto, non v'è ragione di dubitare della proporzionalità tra la mancanza addebitata al lavoratore e la sanzione comminatagli.

A tal proposito, basti considerare, da un lato, che il [REDACTED] stavano utilizzando una tanica dalla capienza di trenta litri e che sono stati colti in flagranza al momento di averne prelevati già 3, dall'altro che alcuno "stato di necessità" ha giustificato [REDACTED] posto che l'intervento sull'automobile [REDACTED] il quale già da qualche giorno aveva lasciato l'automezzo per strada, non era indifferibile.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata.

Ogni altra questione rimane assorbita.


Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED] in data così provvede:

rigetta l'opposizione.

Condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.


Il Canc.

Il G.d.L.
dott.ssa M. Procoli

